



COMUNE DI URBISAGLIA
PROVINCIA DI MACERATA

Copia Verbale di Deliberazione N° 18 del 28-12-2018
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DEL D.LGS. N.175/2016

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GIUBILEO PAOLO FRANCESCO	P	FERRANTI LEONARDO	A
BROCCOLO ROBERTO	P	COLOGNI GIOVANNI	P
PETRINI CASSANDRA	P	MAGI ALICE	A
Carradori Daniele	P	ORAZI RITA	A
VISSANI ORIETTA	P	PIERUCCI FABIO	P
ARRA' CRISTINA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor GIUBILEO PAOLO FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MONTACCINI GIOVANNI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Carradori Daniele
VISSANI ORIETTA
ARRA' CRISTINA

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

Il Sindaco introduce per l'approvazione la:

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo (stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali):
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
- ñ ovvero, anche in deroga al comma 1, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Visto l'art. 20 T.U.S.P. secondo cui, *"fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

Rilevato inoltre che ai sensi della disposizione citata:

- i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, fermo restando che, nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;
- tali provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (art. 20, comma 4 e art. 26, comma 11, T.U.S.P.);
- essi sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4; tale relazione a consuntivo non è stata prevista dal legislatore per la revisione straordinaria ex art. 24 T.U.S.P.;
- i piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione;
- resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Evidenziato che la mancata adozione degli atti sopraindicati da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in

considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Vista e integralmente richiamata la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR avente ad oggetto *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n. 175/2016”*;

Evidenziato che secondo la Corte:

- il processo di razionalizzazione, straordinaria (art. 24 T.U.S.P.) e periodica annuale (art. 20), dovrebbe rappresentare *“il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni”*, nella direzione di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci tenuti *“a proceduralizzare ogni decisione in materia”* sia in fase di acquisizione delle partecipazioni che *“in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento”*;
- l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento obbligatorio per l'ente, costituisce *“l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione”*;

Rilevato che, in particolare, secondo la citata deliberazione della magistratura contabile:

- *“è necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione”*;
- *“allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione)”*, anche per le partecipazioni di minima entità;
- *“è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo - opportunità per l'ente”*;
- *“in relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente”*;

Visto l'Orientamento del MEF del 15/02/2018, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, riguardante la nozione di “società a controllo pubblico” di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito “TUSP”), secondo cui la corretta individuazione della nozione di “società a controllo pubblico” di cui al TUSP, risulta dall'esame del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del medesimo testo legislativo. In dettaglio:

- la lett. b) definisce il “controllo” come la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, aggiungendo che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- la lett. m) stabilisce che sono “società a controllo pubblico” le *“società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamate le indicazioni contenute nelle deliberazioni consiliari sopraindicate in ordine al requisito della stretta necessità dello strumento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, c. 1, T.U.S.P.);

Viste le Linee guida, condivise con la Corte dei conti, pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, pubblicate in data 23/11/2018;

Richiamati gli esiti della revisione straordinaria di cui alla citata deliberazione del Consiglio Com.le n. 21 del 29/09/2017, di seguito riportati:

"Di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni che siano oggetto di azioni di razionalizzazione: NESSUNA;

Rilevato quanto segue in ordine all'attuazione della deliberazione consiliare sopraindicata per ciò che riguarda le società per le quali erano previste misure di razionalizzazione:

- CEMACO s.r.l. ATTUALMENTE IN LIQUIDAZIONE;

Rilevato, inoltre, che nella revisione straordinaria di cui alla richiamata deliberazione non erano state prese in considerazione le società partecipate indirettamente dal Comune di Urbisaglia, in quanto il modello predisposto allo scopo dalla Corte dei Conti prevedeva il loro inserimento solo se *"detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso"*, mentre le linee guida pubblicate dal MEF il 23/11/2018 prevedono in proposito il loro inserimento anche nel caso in cui il controllo sulla società "tramite" sia congiunto, per cui occorre ora procedere alla loro ricognizione;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Dato atto che necessita acquisire il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto, per l'urgenza di provvedere in merito, alla luce del termine fissato dal legislatore per l'adozione della presente ricognizione, di dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma

4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

delibera

1. Le premesse formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto;
2. Di prendere atto dell'attuazione della deliberazione consiliare n. 21 del 29/09/2017, per ciò che riguarda le società per le quali erano previste misure di razionalizzazione:

CEMACO srl attualmente IN LIQUIDAZIONE.

3. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Urbisaglia detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, come segue:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Società per l'Acquedotto del Tennacola SPA	01494870437	2,63%	Da mantenere	Senza azioni
COSMARI Srl	00899570436	1,2308%	Da mantenere	Senza azioni
TASK Srl	01369040439	0,024%	Da mantenere	Senza azioni
CEMACO Srl	01153350432	0,50%	IN LIQUIDAZIONE	

4. Di approvare il piano di razionalizzazione periodica ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Urbisaglia come previsto nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale aggiornamento del piano di cui alla delibera consiliare n. 21 del 29/09/2017, che prevede le seguenti azioni: NESSUNA.
5. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, stante l'urgenza di provvedere, a voti unanimi,

DELIBERA

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to NAZARENO SAGRETTI

Approvato e sottoscritto a norma di legge

SINDACO

F.to GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MONTACCINI GIOVANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

prot. _____

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) , per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della legge 267/200

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIOVANNI MONTACCINI

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Urbisaglia Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIOVANNI MONTACCINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per :

dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 - 4 comma, TUEL - D-LGS 267 del 18.08.2000

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3 comma, TUEL - D-LGS 237 del 18.08.2000 i Urbisaglia Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIOVANNI MONTACCINI

